

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "G.F.I. (Gruppo Fuoristradistico Isontino) ALPE ADRIA off-road, Associazione Sportiva Dilettantistica", più brevemente "G.F.I. ALPE ADRIA off-road, A.S.D." di GRADISCA D'ISONZO (GO)

Articolo 1

E' costituito nella regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale a Gradisca d'Isonzo (GO) in via Zumin n. 13, il "G.F.I. (Gruppo Fuoristradistico Isontino) ALPE ADRIA off-road, Associazione Sportiva Dilettantistica", più brevemente "G.F.I. ALPE ADRIA off-road, A.S.D." che continua l'attività iniziata il 24 aprile 1980 sotto il nome di "Gruppo Fuoristradistico Isontino".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli Organismi dell'Ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Coni nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere, divulgare, perfezionare e favorire lo sviluppo del fuoristrada automobilistico 4x4 e quad nel pieno rispetto e valorizzazione dell'ambiente naturale; organizza attività sportive dilettantistiche, comprese l'attività didattica, manifestazioni sportive e non, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, rivolte principalmente ai propri Associati, ad associati di associazioni collegate o ad appassionati che perseguano lo stesso fine; ha lo scopo, inoltre, di promuovere iniziative ed incoraggiare lo scambio di rapporti con sodalizi analoghi presenti in Italia ed all'Estero con particolare riferimento alle Regioni facenti parte di "Alpe Adria", nonché di promuovere provvedimenti legislativi, fiscali o d'altra natura da parte delle Autorità competenti al fine di incentivare la diffusione della pratica di guida fuoristrada, il possesso dei relativi autoveicoli e la valorizzazione del parco veicolare storico. Offrirà la propria collaborazione alle Autorità in caso di calamità naturali o di altre eventualità e potrà avere al proprio interno un gruppo di volontari per la Protezione Civile. L'Associazione si prefigge di sviluppare iniziative a fini benefici e di solidarietà rivolgendosi anche a persone con disabilità. Per l'attuazione dello scopo sociale potrà compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari. L'Associazione potrà affiliarsi a Federazioni, Italiane ed Estere, ad Enti di promozione sportiva e, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere incorporati nell'Associazione altri gruppi, club od associazioni esistenti aventi scopi uguali e/o affini assorbendone il patrimonio e subentrando negli impegni assunti e nei diritti acquisiti da dette associazioni, gruppi o club. Con decisione del Consiglio Direttivo, associazioni italiane e straniere possono ottenere l'affiliazione.

Articolo 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da elargizioni, donazioni, lasciti, oblazioni;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) da ogni entrata destinata ad incrementarlo.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 4

I mezzi di esercizio sono costituiti:

- a) dalle contribuzioni degli Associati;
- b) dai contributi delle Amministrazioni pubbliche, di Enti e di privati;
- c) da ogni altra entrata, non destinata ad incrementare il patrimonio.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6

Il distintivo sociale è costituito parzialmente dal logo di "Alpe Adria".

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso é esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

Il Socio con la sottoscrizione della domanda assume formalmente l'obbligo di osservare le norme dello Statuto Sociale, regolamenti e deliberazioni degli Organi Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi Direttivi.

Articolo 9

La qualità di Associato si perde per morosità, per dimissioni volontarie, per radiazione. Sulla morosità e sulla radiazione delibera il Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria, degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 11

L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti i Soci ciascuno dei quali, se maggiorenne, dispone del voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 12

L'Assemblea generale degli Associati si riunisce in sessione ordinaria entro i termini di cui all'articolo 5, allo scopo di approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo nonché per la trattazione degli altri argomenti indicati nel precedente articolo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) degli Associati. L'Assemblea generale degli Associati dovrà comunque riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 13

L'Assemblea generale degli Associati è convocata dal Presidente mediante invito da inoltrare agli Associati almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'invito dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione nonché l'ordine del giorno in prima e seconda convocazione. L'invito di convocazione verrà esposto pure nella sede sociale almeno dieci (10) giorni prima della data fissata dell'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi Membri alla data di convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa la rappresentanza per il voto assembleare.

Articolo 15

Agli Associati che non sono in regola per l'anno in corso, non spetta diritto di voto in Assemblea. L'Assemblea generale degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua vece dal Vice Presidente, o in mancanza anche di questo da un Associato delegato dalla stessa Assemblea. Il Presidente designa altresì un Associato ad eseguire le funzioni di Segretario.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei Membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea procede all'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due (2) anni, sono rieleggibili e non sono remunerabili. Il numero dei Consiglieri da eleggere è fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo uscente, con delibera presa a maggioranza e deve essere contenuto tra un minimo di quattro (4) ed un massimo di quindici (15) Consiglieri. Ciascuno Associato può esprimere con il proprio voto per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo tante preferenze quanti saranno i componenti dell'Organo stesso.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i Liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei Soci presenti e che rappresentino almeno il venti per cento (20%) dei Soci alla data della convocazione, per le modifiche statutarie e a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli Associati alla data della convocazione, per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento delle attività nel periodo in carica;
- b) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- c) propone il bilancio preventivo;
- d) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;

e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 19

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre che il numero dei presenti sia superiore al numero degli assenti. Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente con funzioni vicarie. Il Presidente può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo o ad altri Soci. Il Presidente predispose le relazioni sulle attività svolte e programmate. La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Articolo 21

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei Consiglieri presenti alla riunione del Consiglio, può provvedere alla loro sostituzione con apposita deliberazione valida fino alla convocazione della successiva Assemblea generale nella quale può essere richiesta la ratifica delle nuove cariche.

Articolo 22

Le quote associative nonché i proventi comunque derivanti all'Associazione dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione in base ai predisposti bilanci preventivi. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'Associazione. I documenti necessari sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione; tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. Per la spesa imprevista è stanziato un apposito fondo di riserva.

Articolo 23

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio chiuso al trentuno (31) dicembre di ciascun anno, unitamente alle relazioni del Presidente, deve essere depositato presso la sede, a disposizione degli Associati, non meno di dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da designarsi anche tra i non Soci con le seguenti modalità: due arbitri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo, avente funzioni di Presidente, sarà eletto dai primi due e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti, entro trenta (30) giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza semplice, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Articolo 25

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea esclusivamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati aventi diritto di voto, ai sensi del precedente articolo 16.

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più Liquidatori, scelti anche fra i non

Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 26

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE